

Avvocatura

Proposta N.: **DC/PRO/2026/69**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER VARIE SENTENZE SFAVOREVOLI

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/119, DC/PRO/2025/129, PG n. 951109/2025 del 16/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026 - 2028, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2025/122, DC/PRO/2025/121, PG n. 958174/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/314, DG/PRO/2025/292, PG n. 959136/2025 del 19/12/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026 - 2028;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2025/320, DG/PRO/2025/350, PG n. 965129/2025 del 23/12/2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 - 2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge N. 113/2021.

Atteso che:

- 1)** con sentenza num.544/2026 del 19.05.2026, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio dal Tribunale di Bologna sezione lavoro, Rgn L 972/2025 a favore della proponente D.E.. per la somma di euro 350,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge ed esborsi per euro 21,50; per la somma complessiva di euro **532,19** al lordo della ritenuta d'acconto del 20% di euro 80,50 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;
- 2)** con sentenza num.455/2026 del 30/04/2026, il Comune di Bologna veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio al Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L.2829/2025 a favore della ricorrente B.D.. per la somma di euro 1314,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, oneri di legge per la somma complessiva di € **1.917,28** al lordo della ritenuta d'acconto del 20% di euro 302,22 con

distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;

3) con sentenza num.502/2026 del 12/05/2026 del Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L. 2777/2025, il Comune veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio a favore della ricorrente N.A., quantificate in euro 350,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, accessori di legge e spese vive per euro 21,50, per la somma complessiva di **€ 532,19** al lordo della ritenuta d'acconto di euro 80,50 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;

4) con sentenza num 387/2026 del 16/04/2026 del Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L. 2078/2025, il Comune veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio a favore della ricorrente M.M., quantificate in euro 350,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, accessori di legge e spese vive per euro 21,50, per la somma complessiva di **€ 532,19** al lordo della ritenuta d'acconto di euro 80,50 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;

5) con sentenza num 532/2026 del 14/05/2026 del Tribunale di Bologna sezione Lavoro Rgn L. 230/2026, il Comune veniva condannato alla rifusione delle spese del giudizio a favore della ricorrente M.V., quantificate in euro 1030,00 per compensi oltre a spese generali al 15% e accessori di legge, per la somma complessiva di **€ 1.502,89** al lordo della ritenuta d'acconto di euro 236,90 con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli;

6) con sentenza num.1358/2026 del 12/05/2026 della corte d'Appello di Bologna, il Comune veniva condannato alla rifusione, in favore dell'appellante L.P., delle spese di entrambi i gradi del giudizio in parziale riforma della sentenza num.299/2025 del Tribunale di Bologna compensando per metà le spese del primo grado e condannando l'Amministrazione alla rifusione della parte rimanente quantificata in euro 1276,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, accessori di legge e spese vive per euro 49,00. Quanto al giudizio di secondo grado la Corte d'Appello ha compensato la metà delle spese, condannando l'amministrazione alla rifusione della parte rimanente liquidata in euro 961,50 per compensi oltre a spese generali al 15%, accessori di legge ed euro 87,00 per spese vive. Per la somma complessiva per entrambi i gradi del giudizio, di **€ 3.400,77** a favore della controparte L.P.

7) con l'ordinanza num.497/2026 del 23/04/2026 il Tribunale di Bologna nel dichiarare la propria incompetenza, ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese del grado di giudizio, liquidandole in favore dell'opposto avv Luca Faggioli in euro 426,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, non si liquida l'iva perchè la controparte si è autodifesa e nel caso di autoconsumo l'iva è esclusa dal campo di applicazione. Per la somma complessiva di **€ 509,50** al lordo della ritenuta d'acconto al 20% di euro 97,98.

8) con il dispositivo di sentenza num.397/2026 letto il 21/04/2026 il Tribunale di Bologna sezione Lavoro nel ricorso Rgn L. 2628/2025, ha condannato l'Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, liquidandole a favore della ricorrente B.K., con distrazione a favore dell'avvocato di controparte Luca Faggioli, in euro 4000,00 per compenso oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge, per la somma complessiva di **€ 5.836,48** al lordo della ritenuta d'acconto del 20% per euro 920,00.

Considerato che:

la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive costituisce atto dovuto e vincolato, non potendo l'Ente condannato sottrarsi legittimamente all'obbligo di ottemperarvi e che è finalizzata a ricondurre al sistema di bilancio gli effetti finanziari della sentenza stessa;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non costituisce acquiescenza alle stesse e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione.

E' necessario procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'ente derivanti dal mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo;

Gli stanziamenti del bilancio di previsione vigente, come attribuiti con il PEG consentono la liquidazione di quanto dovuto tramite successive determinazioni dirigenziali.

Dato atto che, relativamente al pagamento delle somme di cui alle sentenze suddette, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito;

Visto il parere reso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6), del TUEL e dell'art 25 del regolamento di contabilità

Visto:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Avvocatura e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio;

Su proposta del Settore Avvocatura

Sentita la commissione consiliare competente

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente per **euro 14.763,49**
2. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al capitolo U14000-000 del Peg 2026, "Oneri Vari connessi all'attività dell'Avvocatura Comunale" ;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio o ai funzionari e dirigenti all'uopo delegati, l'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -